



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERAZIONE N. 29 del 26-03-2024

OGGETTO: diniego istanze di ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 11:30 e seguenti, presso la sede di palazzo municipale del comune di Randazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23-08-2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giuseppe Milano	Presidente	X	
Dott. Antonino Alberti	Componente	X	
Dott. Andrea Dara	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

il comune di Randazzo con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

con D.P.R. del 23.08.2019 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

in data 13.09.2019 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Antonino Alberti, dott. Andrea Dara e dott. Giuseppe Milano;

in data 18.09.2019 il predetto O.S.L. si è regolarmente insediato presso la sede del palazzo municipale del Comune di Randazzo giusto verbale n. 1 del 18.09.2019 agli atti;

è stato nominato Presidente il dr. Giuseppe Milano;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 62/osl del 25.2.2022 è stato partecipato ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/90, il preavviso di diniego in relazione alle istanze di ammissione alla massa passiva dettagliatamente qui di seguito elencate: prot. n.



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



23478 – 23479 – 23485 – 23487 – 23490- 23492- 23493 – 23494 – 23495 – 23496 – 23497 del 16/12/2019 e ciò per le motivazioni ampiamente esposte nella superiore nota e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate;

- che con nota protocollo 78 del 14/03/2022 l'avv. Di Silvestro ha prodotto osservazioni in virtù di quanto disposto dalla soprarichiamata normativa.

Atteso che, dopo attenta lettura e valutazione delle argomentazioni a sostegno delle osservazioni e prescindendo innanzitutto dalle gratuite accuse a) di pervicace atteggiamento omissivo e ritorsivo b) di condivisione, da parte di questa Osl, dell'atteggiamento ostruzionistico degli uffici del Comune di Randazzo al fine di volutamente sottrarsi ai propri doveri ed obblighi giuridici (per cui apposita segnalazione alle competenti autorità ci si riserva di trasmettere con nota a parte), si ritiene che le argomentazioni avanzate e relative alla irregolare gestione da parte del Comune di Randazzo dei fondi accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al predetto ente per il raggiungimento delle finalità di cui al al Prusst Valdemone, non possono avere alcuna refluenza circa la corretta valutazione da parte di questa OSL, della convenzione associata che ha formalizzato l'accordo Prusst Valdemone conformemente stipulato in base alle previsioni di cui all'articolo 30 comma quattro del testo unico 267 / 2000, né può condividersi la tesi che, affluendo le somme assegnate dallo stato in un capitolo di bilancio del soggetto promotore, ciò significa che gli oneri fronteggiati attingendo a tale capitolo, costituirebbero oneri riconducibili al titolare del bilancio e cioè al Comune di Randazzo in via esclusiva;

Ritenuto che risulta evidente che tale interpretazione è in netto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 30 comma quattro del decreto legislativo 267/ 2000 che prevede che gli enti partecipanti all'accordo delegano le funzioni a favore di uno di essi il quale opera in nome e per conto degli enti deleganti e che pertanto non agisce in nome proprio bensì in nome degli enti deleganti cui vengono riconnessi oneri ed onori. Sarebbe surreale ritenere che le responsabilità di qualsiasi natura degli enti convenzionati ricadano soltanto su uno solo di essi ed in particolare sull'ente appositamente delegato ad agire;

Ritenuto opportuno altresì richiamare in questa sede la nota n 17059 del 28/10/2020 a firma del responsabile del procedimento Segretario generale del comune il quale chiarisce che “ il PRUSST Valdemone non è mai stato parte integrante del comune di Randazzo in quanto è a riprova di ciò, la gestione contabile è stata tenuta separata”. Aggiunge che “ad avviso dello scrivente gli eventuali debiti del PRUSST non sono da confondere e da gestire unitamente a quelli del Comune di Randazzo e pertanto l'OSL non dovrà quantificare tra i debiti del comune eventuali debiti o presunti debiti del Prusst”;



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



Preso atto, altresì, che questo OSL è stato nominato con DPR del 23-8-2019 per la gestione dell'indebitamento pregresso del Comune di Randazzo e non certamente per l'indebitamento del PRUSST Valdemone cui il Comune di Randazzo ha aderito ai sensi dell'art. 30 del TUEL 267/2000;

Sulla base delle superiori attestazioni da parte del responsabile del PRUSST Valdemone non può escludersi possa configurarsi l'ipotesi di cui all'articolo 191 comma 4 del vigente Testo Unico;

Preso atto pertanto che le osservazioni prodotte non si reputano idonee a superare i rilievi avanzati da questo Osl circa la preannunciata non ammissione delle istanze in premessa elencate, contenuti nel preavviso di diniego e che vengono richiamati integralmente in questa sede a motivo della non ammissione al piano di rilevazione della massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo;

Infine, nella denegata ipotesi che i debiti di cui alle istanze dei creditori del PRUSST venissero considerati legittimi ed inseriti nel piano di rilevazione della massa passiva relativo al dissesto del Comune di Randazzo:

- a) si violerebbe il principio della par condicio creditorum in quanto verrebbero inseriti nella massa passiva creditori riferiti ad altro organismo derivante dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000 a danno dei creditori effettivi del Comune di Randazzo;
- b) verrebbero posti totalmente a carico del Comune di Randazzo debiti riconducibili a più di 100 enti che a suo tempo stipularono la convenzione prevista dal predetto art. 30 del D.lgs 267/2000 al fine di dar vita al PRUSST e che **delegarono il predetto Comune ad operare in luogo e per conto** degli enti deleganti;
- c) ove l'attestazione del responsabile del servizio pervenuta sulla materia si ritenesse superata, l'illegittimo inserimento di detti debiti in seno al dissesto del Comune di Randazzo potrebbe giustificare l'azione di responsabilità contabile per il danno conseguente alla imputazione al Comune di Randazzo di debiti non propri e non invece attribuiti agli enti sottoscrittori della convenzione di cui al citato art. 30 del TUEL 267/2000;

Considerato, altresì, che non si ritiene irrilevante menzionare, ad ulteriore sostegno delle motivazioni della non ammissione, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha evidenziato che in carenza di richiesta di proroga, l'accordo quadro deve ritenersi scaduto in data 31/05/2012 e che pertanto tutta l'attività successiva a tale data, in carenza di apposita proroga dell'accordo, deve ritenersi qualificata da tale rilevante carenza, e che è in corso inoltre la procedura per la restituzione dei contributi ministeriali residuali non utilizzati;

Tutto ciò premesso e considerato e per le motivazioni come sopra evidenziate;



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

Ad unanimità di voti espressi palesemente nelle forme di rito

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che in questa sede debbono intendersi richiamate ed a conferma di quanto partecipato con nota di questa OSL nr. 62 del 25.02.2022;

- di esprimere il diniego per l'accoglimento delle istanze di ammissione alla massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo meglio specificate in premessa presentate dall'avv. Di Silvestro Maurizio in quanto carenti dei requisiti indispensabili e per un asserito importo complessivo di € **385.507,38**;

- di provvedere per la notifica della presente deliberazione di diniego di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del Comune di Randazzo nel termine di cui all'articolo 250 comma 5 del D.lgs 267/2000;

- di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi ed all'art.4, comma 6, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Randazzo a termini di legge.

La segretaria verbalizzante

Sig.ra Angela Mannino

Il Presidente Dott. Giuseppe Milano

I Componenti Dott. Antonino Alberti

Dott. Andrea Dara

